



Spett.le Società Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago, 13 marzo 2024

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria alimentare - Accordo di rinnovo del 1° marzo 2024

Il 1º marzo 2024 Ancit, Assobirra, Unionfood, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unaitalia e Unionzucchero con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno stipulato l'accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria alimentare, scaduto il 30 novembre 2023.

Di seguito segnaliamo le novità più rilevanti relative al suddetto accordo di rinnovo, suddivise per argomento.

- 1. DECORRENZA E DURATA;
- 2. NUOVI MINIMI CONTRATTUALI;
- 3. INCREMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (IAR);
- 4. INDENNITÀ PER MANCATA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO;
- 5. RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO (ROL);
- 6. MALATTIA E INFORTUNIO;
- 7. MATERNITÀ E PATERNITÀ;
- 8. CONGEDI PARENTALI;
- 9. PREAVVISO;
- 10. ENTE BILATERALE;
- 11. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA;
- 12. PREVIDENZA INTEGRATIVA.





1. DECORRENZA E DURATA

Il nuovo Contratto avrà durata dal 1° dicembre 2023 al 31 novembre 2027 sia per la parte economica sia per quella normativa, e continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra fino alla data di decorrenza del successivo Accordo di rinnovo.

2. NUOVI MINIMI CONTRATTUALI

Con l'accordo in commento, le Parti hanno stabilito un adeguamento dei minimi tabellari in 5 tranches con decorrenza dal <u>1º dicembre 2023</u>, <u>1º settembre 2024</u>, <u>1º gennaio 2025</u>, <u>1º gennaio 2026</u> e <u>1º gennaio 2027</u>. Di conseguenza, i nuovi importi dei minimi tabellari assumeranno i valori di seguito indicati:

Livelli	Minimi tabellari a partire dal (importi in euro)					
	1° dicembre 2023	1° settembre 2024	1° gennaio 2025	1° gennaio 2026	1° gennaio 2027	
1SQ	2.510,63	2.569,39	2.670,12	2.770,85	2.836,32	
1S	2.510,63	2.569,39	2.670,12	2.770,85	2.836,32	
1	2.183,13	2.234,22	2.321,81	2.409,40	2.466,34	
2	1.801,12	1.843,27	1.915,53	1.987,80	2.034,77	
3A	1.582,79	1.619,83	1.683,34	1.746,84	1.788,12	
3	1.419,08	1.452,29	1.509,22	1.566,16	1.603,17	
4	1.309,89	1.340,55	1.393,10	1.445,65	1.479,82	
5	1.200,76	1.228,86	1.277,04	1.325,21	1.356,52	
6	1.091,60	1.117,15	1.160,94	1.204,74	1.233,20	

Gli incrementi contrattuali previsti per dicembre 2023, gennaio, febbraio e marzo 2024 verranno erogati con la retribuzione di aprile 2024 e sono da intendersi comprensivi di qualsiasi incidenza diretta o indiretta relativa agli istituti contrattuali e di legge.

3. INCREMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (IAR)

In sede di rinnovo sono stati inoltre determinati i nuovi importi dell'incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR) da erogare in 2 tranches, con decorrenza dal <u>1º dicembre 2023</u> e dal <u>1º settembre 2027</u>, suddivisi per livelli in base a quanto di seguito illustrato:





Livelli	IAR a partire dal (importi in euro)			
Livein	1° dicembre 2023	1° settembre 2027		
1SQ	151,11	169,57		
1S	151,11	169,57		
1	131,39	147,45		
2	108,40	121,65		
3A	95,26	106,90		
3	85,41	95,85		
4	78,84	88,47		
5	72,27	81,10		
6	65,70	73,73		

Si precisa che tale voce retributiva non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR. Inoltre, anche per tale elemento retributivo, l'accordo in commento prevede che l'adeguamento e l'erogazione degli importi arretrati avverrà con la retribuzione di aprile 2024. Gli importi arretrati sono da intendersi comprensivi di qualsiasi incidenza diretta o indiretta relativa agli istituti contrattuali e di legge.

4. INDENNITÀ PER MANCATA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

A far data dal 1° gennaio 2027 le imprese che non abbiano realizzato la contrattazione del premio per obiettivi erogheranno, in sostituzione, a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello, gli importi di seguito indicati:

Livelli	Trattamento economico per la mancata contrattazione di secondo livello (importi in euro)
1S	75,55
1	65,69
2	54,20
3A	47,63
3	42,70
4	39,42
5	36,13
6	32,85





Tali importi saranno erogati per 12 mensilità e potranno essere assorbiti fino a concorrenza da eventuali erogazioni svolgenti funzione analoga.

5. RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO (ROL)

Con decorrenza 1º gennaio 2027, sono introdotte ulteriori 4 ore a titolo di riduzione orario di lavoro (ROL), rispetto alle attuali 76 ore previste dai precedenti contratti collettivi.

Per i lavoratori turnisti, oltre a quanto sopra previsto ed a far data dal 1º gennaio 2026, sono previste ulteriori 4 ore di ROL, qualora gli stessi svolgano attività su 3 turni per 6 giorni alla settimana oppure attività a ciclo continuo su 3 turni per 7 giorni alla settimana.

In riferimento ai lavoratori con la qualifica di impiegati, ad eccezione del personale svolgente mansioni legate all'utilizzazione degli impianti, l'accordo di rinnovo in commento ha apportato modifiche alle modalità di fruizione di tali permessi. In particolare, viene disposto che a partire dal 1° gennaio 2024 i permessi per ROL maturati dovranno essere fruiti entro l'anno.

Nell'ipotesi di permessi non goduti entro tale periodo, i medesimi potranno essere goduti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione; ad eccezione dell'uso collettivo o di diverse pattuizioni in essere, i permessi eventualmente residui dovranno essere liquidati unitamente alla mensilità di aprile con la retribuzione in vigore al 31 dicembre dell'anno di maturazione.

6. MALATTIA E INFORTUNIO

CONSERVAZIONE DEL POSTO

Con l'accordo in commento è stabilito che i lavoratori non in prova che debbano interrompere la prestazione di lavoro a causa di malattia o infortunio, avranno diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi:

- a. per anzianità fino a 5 anni compiuti, spettano 186 giorni di calendario (in precedenza 6 mesi);
- b. per anzianità oltre i 5 anni, spettano 365 giorni di calendario (in precedenza 12 mesi).

I periodi di cui sopra sono aumentati di 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n.68/1999; durante tale ulteriore periodo di conservazione del posto non decorre la retribuzione né l'anzianità ai fini di alcun istituto.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Gli operai e gli intermedi hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione:





Anzianità	Durata dell'assenza	%
fino al 5 anni	Primi 186 giorni di calendario	100
Oltre F. anni	Per i primi 186 giorni di calendario	100
Oltre 5 anni	179 giorni successivi di calendario	50

Gli impiegati hanno diritto ad un trattamento economico interamente a carico dell'azienda, fino a concorrenza delle stesse aliquote di retribuzione previste per gli operai.

7. MATERNITÀ E PATERNITÀ

A partire dal 1° gennaio 2024 l'indennità del 30% della retribuzione per il periodo di congedo parentale è integrata fino al 50% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco dell'assenza, esclusi i periodi in cui è stabilita dalla legge un'indennità superiore al 30%.

Sempre dal 1º gennaio 2024 il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi viene incrementato di una giornata retribuita a carico dell'azienda. Infine, viene eliminato il permesso retribuito di 2 giorni spettante al padre lavoratore per la nascita del figlio.

8. CONGEDI PARENTALI

I genitori, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 comma della Legge n. 104/1992 (ovvero in caso di comprovato accertamento dell'handicap), possono usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino. Inoltre, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, previa presentazione di idonea documentazione, potrà usufruire di permessi retribuiti (in precedenza non retribuiti) fino ad un massimo di 8 ore frazionabili per l'inserimento all'asilo nido/infanzia del figlio di età fino a 4 anni.

Per quanto la malattia del figlio di età compresa tra i 3 e i 12 anni sono previsti 10 giorni lavorativi all'anno di congedo, di cui un giorno retribuito e i restanti non retribuiti, fruibili anche i modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere e compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.

9. PREAVVISO

L'accordo di rinnovo in commento ha previsto la modifica dei termini di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni. La durata è stabilita in funzione dell'anzianità, del livello e del settore di appartenenza. Inoltre, la decorrenza è prevista dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Di seguito si riporta il relativo dettaglio suddiviso per qualifica contrattuale.





OPERAI

Il licenziamento dell'operaio non in prova o le sue dimissioni potranno avvenire in qualunque giorno della settimana con i seguenti termini di preavviso:

- 12 giorni di calendario (96 ore per birra e malto) per anzianità ininterrotta fino a 4 anni compiuti;
- 20 giorni di calendario (160 ore per birra e malto) per anzianità ininterrotta oltre i 4 anni compiuti.

IMPIEGATI

Anni di servizio	Livelli			
Settore alimentari	1s e 1	2	3 e 3A	4, 5 e 6
fino al 3°	90	40	30	20
dal 4° al 7°	120	60	45	40
oltre il 7º	150	90	60	50
Settore birra e malto	1s e 1	2	3 e 3A	4, 5 e 6
fino al 3°	90	55	40	30
dal 4° al 7°	120	75	50	45
oltre il 7º	150	105	75	60

INTERMEDI

Anni di servizio	Livelli	
Settore alimentari	2	3A
fino al 3°	30	15
dal 4° al 7°	55	30
oltre il 7º	70	45
Settore birra e malto	2	3 A
fino al 3°	40	15
dal 4° al 7°	55	30
oltre il 7º	70	45





Si precisa, inoltre, che i termini di preavviso sopra illustrati sono da considerarsi -per tutte le qualifiche contrattuali- ridotti della metà in caso di dimissioni da parte del lavoratore.

10. ENTE BILATERALE

A decorrere dal 1° gennaio 2025 è elevato a 4,50 euro mensili (per 12 mensilità), il contributo per congedo parentale (in precedenza 3,50 euro) da versare all'Ente Bilaterale di Settore.

11. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Con la medesima decorrenza di cui al punto precedente, il contributo a carico azienda al Fondo Fasa è elevato a 16,00 euro mensili (per 12 mensilità).

12. PREVIDENZA INTEGRATIVA

Dal 1º gennaio 2025 è elevata la contribuzione dovuta al Fondo Alifond a carico azienda nella misura 1,50% (in precedenza era pari all' 1,20%), mentre rimane invariata la contribuzione del 1% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione presa a base per la determinazione del TFR.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)